

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

37.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Caprili ed altri: Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (1370)	8
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (<i>Approvato dal Senato</i>) (3755):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	8, 12, 18
d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365)	3	Balestracci Nello, <i>Relatore</i>	8, 11
Viscardi Michele, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 7	Caprili Milziade (PCI)	12, 17
Battaglia Adolfo, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	7	Sanese Nicolamaria (DC)	14, 16
Bianchini Giovanni (DC)	7	Tognoli Carlo, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	11, 12, 15, 16, 17
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Senatore Fontana Elio ed altri: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4768);		Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geometria, autoproduzione e disposizioni fiscali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4809)	18
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755) e della proposta di legge d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1989, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Amato Luigi ed altri: « Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza ».

Ricordo che nella seduta del 23 maggio la Commissione ha approvato gli articoli dall'1 al 6 e dall'8 al 26 del disegno di legge n. 3755, assunto come testo base; ha altresì approvato l'articolo 7 in linea di principio.

Procediamo nell'esame degli articoli.
Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

(Partecipazioni al capitale di enti creditizi).

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, tranne quelle effettuate da enti pubblici economici, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, deve

essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detenga partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite.

2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro 48 ore dalla data di stipulazione, comunicato alla Banca d'Italia.

3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al 5 per cento ma superiore all'1 per cento del capitale nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'1 per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.

4. Quando la partecipazione ha superato il 5 per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al 2 per cento del capitale dell'ente creditizio.

5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro 15 giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziaria, nonché le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne siano controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso.

7. Le partecipazioni superiori all'1 per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelle possedute da enti pubblici economici, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al 5 per cento si considerano autorizzate, anche se eccedono il limite di cui al comma 6, se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di 180 giorni dalla data di spedizione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e risponde a decorrere dalla data di spe-

dizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6, autorizzate ai sensi del presente comma.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quella del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, entro un mese dalla comunicazione, vietare l'autorizzazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 27, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Qualsiasi patto tra soci che regoli l'esercizio del voto nelle assemblee degli istituti creditizi deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro quarantotto ore dalla data in cui è stato stipulato. Il diritto di voto non può essere esercitato fino a quando la comunicazione non viene effettuata, e comunque non prima di cinque giorni dall'avvenuta comunicazione. L'esistenza del patto deve essere portata a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

2-bis. La Banca d'Italia sospende dall'esercizio del diritto di voto i soggetti non bancari e non finanziari che, mediante accordi o altre modalità, acquistano un'influenza determinante sull'ente creditizio, ai sensi del precedente articolo.

Il diritto di voto può essere nuovamente esercitato solo quando la situazione è stata rimossa.

2-ter. L'omissione della comunicazione di cui al secondo comma è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. Per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a 3 anni.

Ricordo ai colleghi che sul titolo V, e quindi sull'articolo 27 del disegno di legge, è riconosciuta la competenza consultiva rafforzata della Commissione finanze, il cui parere è stato già recepito normativamente nel testo approvato in sede referente. Propongo, quindi, che l'emendamento 27.1 del Governo sia trasmesso alla competente Commissione per il parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

(Autorizzazioni e comunicazioni).

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia.

3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il CICR determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca

delle autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle società che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti, con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il CICR inoltre stabilirà, su proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione e all'incremento delle partecipazioni. Le deliberazioni del CICR sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonché i modelli per le comunicazioni di cui al commi 3, 5 e 7 dell'articolo 27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: raccomandata e spedizione rispettivamente con le seguenti: raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna.

28. 1.

Anche sull'articolo 28 è riconosciuta la competenza consultiva rafforzata della Commissione finanze; propongo, pertanto, che anche l'emendamento 28.1 sia trasmesso alla VI Commissione per il parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali).

1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né quando questa non sia stata richiesta né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, né prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote che eccedono i limiti di cui al comma o dell'articolo 27 devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano o dal termine entro il quale avrebbe dovuto essere approvato il bilancio: per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27 il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo gli amministratori e i direttori generali delle società o dell'ente nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27, sono puniti, salvo che il fatto

costituisca reato più grave, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 29, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'omissione delle domande di autorizzazione o delle comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7, dell'articolo 27 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. Per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a 3 anni.

4. Chiunque effettui acquisti e sottoscrizioni di azioni o quote in violazione dell'articolo 27, comma 6, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. Chiunque violi i divieti di esercizio del voto di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 27 e 1 del presente articolo ovvero violi gli obblighi di alienazione delle azioni o quote di cui al comma 2 del presente articolo, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 400 mila a lire 2 milioni.

29. 1.

Propongo che l'emendamento 29.1 sia trasmesso alla VI Commissione finanze, poiché anche per questo articolo è stata riconosciuta la competenza consultiva rafforzata di quella Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(Conflitti di interesse).

1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi

detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito.

3. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio emana direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.
(Sanzioni).

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverto che a tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

ART. 31.
(Sanzioni).

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 18, 22, 23 e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando le sanzioni sono applicate a persone giuridiche, gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano con riguardo ai soggetti che hanno agito per la persona giuridica.

31. 1.

Il Governo.

Nella stesura originaria, l'articolo 31, fa un generico riferimento alle sezioni I e

II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre l'articolo sostitutivo presentato dal Governo cita specificamente gli articoli 18, 22, 23 e 27 nonché gli articoli 2 e 3 della medesima legge; facendo una distinzione tra responsabilità soggettiva e oggettiva in ordine alla personalità giuridica.

Per quanto mi riguarda, ritengo più appropriata la primaria formulazione che risulta maggiormente adeguata agli scopi sanzionatori dell'articolo. Pertanto invito il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 31.1.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. L'emendamento è stato suggerito dal Ministero di grazia e giustizia ed è volto a precisare la portata delle sanzioni.

GIOVANNI BIANCHINI. L'ampia formulazione dell'articolo 31, in fondo contiene l'emendamento.

PRESIDENTE. Se il rappresentante del Governo insiste, forse sarebbe il caso di rinviare l'esame dell'articolo per ascoltare il ministro di grazia e giustizia.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 31.1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 31.
(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 32.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20

miliardi per il 1990, 32 miliardi per il 1991 e 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato ».

(È approvato).

ART. 33.

(Competenza giurisdizionale).

1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

(È approvato).

ART. 34.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che restano da esaminare gli articoli 7, 27, 28 e 29, la cui discussione è sospesa in attesa che le competenti Commissioni affari costituzionali e finanze esprimano i pareri.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 16,50.

Discussione delle proposte di legge Fontana Elio ed altri: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4768); Caprili ed altri: Norme sulla struttura ed il finanziamento dell'Ente nazionale italiano per turismo (ENIT) (1370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Fontana Elio, Vettori, Aliverti, Cassola, Manca, Petrarra, Citaristi, Rebecchini, Cappelli, Pezzullo, Fogu, Perugini, Amabile, Pagani, Fassino, Baiardi, Galeotti, Consoli e D'Amelio: « Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1990; Caprili, Montessoro, Provantini, Filippini Giovanna, Cherchi, Ronzani, Toma, Petrocelli, Dignani Grimaldi, Migliasso, Trabacchini, Grilli, Minozzi, Cicerone, Quercioli e Polidori: « Norme sulla struttura ed il finanziamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ».

Il relatore, onorevole Balestracci, ha facoltà di svolgere la relazione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Innanzitutto desidero rivolgere al ministro Tognoli i migliori auguri per il suo incarico.

Signor presidente, colleghi, signor ministro, ritengo doverosa una premessa, che si concluderà con alcune richieste specifiche al Governo in merito al riordino dell'Ente nazionale per il turismo.

Il contenuto della proposta di legge al nostro esame, approvata dal Senato con un vasto consenso, scioglie in una certa direzione una controversia oggetto di un dibattito che è durato molti anni, qualche volta ravvivato dalle vicende che hanno portato in primo piano (più nel passato che non attualmente e non sempre per aspetti positivi) l'Ente pubblico di promozione turistica più rilevante, almeno nelle intenzioni del legislatore.

Riassumendo molto brevemente i termini della questione, vi erano due posizioni contrapposte. Da un lato coloro che proponevano la soppressione *tout court* dell'ENIT in ragione della sua scarsa produttività sul mercato internazionale della promozione turistica, ma anche per una piena rivendicazione della titolarità in questo settore in capo alle regioni; ciò nonostante il fatto che le previsioni legislative in materia di promozione turistica all'estero non si prestino ad equivoci, perché sia l'articolo 4, sia l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dettano precise norme di comportamento ed attribuiscono allo Stato una titolarità quasi esclusiva nel settore. Dall'altro lato, vi erano coloro che auspicavano una rivitalizzazione dell'Ente attraverso una massiccia immissione di privati; ad un certo punto si è addirittura pensato di rovesciare i termini del problema e di ridurre ad una posizione di minoranza la presenza pubblica nell'ENIT.

Tra queste due posizioni è prevalsa una terza via. La proposta di legge al nostro esame mantiene l'Ente nella sfera pubblica ma lo rende più autonomo, dotandolo di più ampi poteri di autoregolamentazione, e più agile nelle decisioni, fornendogli strumenti operativi più efficienti per la sua azione promozionale; si prevede, inoltre, un maggiore coinvolgimento delle potenzialità e delle risorse dei privati.

Partendo dall'analisi di questa situazione desidero fare alcune riflessioni. Mi sembra che l'iniziativa del Senato abbia posto una sorta di freno alle novità che potevano essere introdotte, dimostrando quasi una mancanza di coraggio rispetto alla riforma. Si tratta, ovviamente, di una mia valutazione personale, tuttavia mi pare che l'organizzazione interna dell'Ente esca da questo provvedimento di riordino sostanzialmente non intaccata. La presenza pubblica rimane preponderante, ma mi chiedo se le modifiche introdotte, relative all'autonomia statutaria, all'autoregolamentazione, alla sperimentazione del comitato esecutivo e alla previ-

sione del consiglio di amministrazione con quella composizione e quella natura, siano sufficienti a collocare l'ENIT nel mercato internazionale del turismo in modo efficace, tale da renderlo effettivamente l'organismo attraverso il quale passano i processi di indirizzo e di coordinamento del settore propri della responsabilità del ministro e dello Stato più in generale, e se sia in grado di costituire un punto di riferimento autonomamente assunto dalle regioni.

Se pensiamo di introdurre modifiche di portata limitata, per ripetere le inefficienze del passato e non raggiungere gli obiettivi che diventano ogni giorno più indilazionabili, considerata la situazione di fatica e sofferenza in cui versa il nostro turismo, credo che l'operazione di riforma che stiamo affrontando si rivelerà di assai scarsa importanza.

Può ritenersi che il rapporto tra le iniziative dell'ENIT e quelle delle regioni sia stato definito in modo chiaro, utile e sinergico? L'azione di indirizzo e coordinamento svolta attraverso direttive del Ministero del turismo all'Ente può ritenersi soddisfacente?

Queste ed altre riflessioni paiono centrali rispetto alle decisioni che dobbiamo assumere, però mi rendo conto che i tempi a nostra disposizione non sono « variabili indipendenti ». Comunque, un intervento su un ente come l'ENIT poteva suggerire, in attesa di una riflessione più puntuale su tutte le società e gli enti a partecipazione statale, almeno una norma in qualche modo anticipatrice che raccordasse l'azione delle partecipate con l'attività promozionale dell'Ente. Non ci troviamo di fronte all'Alitalia, alla CIT o alla SEMI che operano su un segmento del proprio settore, ma all'ENIT che dovrebbe essere un punto di riferimento. In questo senso, il testo in esame è totalmente carente.

Vi sono questioni rilevanti che il Senato non ha affrontato. Non sono così politicamente sciocco da addentrarmi in una serie di riflessioni di tale portata senza porre un quesito al Governo; non stiamo facendo accademia, ma siamo

nella fase legislativa di un processo di riforma iniziato molto tempo fa. È necessario verificare quale spazio vi sia ancora per un eventuale intervento nella direzione da me indicata, intervento che a me pare indispensabile se si vuole che la riforma sia incisiva ed in linea con il dibattito condotto anche — ma non solo — da studiosi esperti del fenomeno del turismo.

Chiaramente per noi è rilevante l'orientamento del Governo il quale potrebbe ritenere non opportuno aprire in questo momento problemi di grande portata come quelli da me evocati e rinviare ad una successiva fase le decisioni sugli altri strumenti pubblici di intervento nel settore del turismo. Comunque, poiché la materia interesserà anche l'ENIT eventualmente riformato, sarebbe utile che la Commissione conoscesse gli indirizzi del Governo.

Mi pare che, in questo senso, l'orientamento del Governo potrebbe rappresentare uno stimolo nei confronti dei gruppi politici per poter verificare la possibilità di riassumere in un contesto unico tutto il settore del turismo, tenendo conto del fatto che in una società sempre più *post-industriale*, integrata e — ci auguriamo — pacifica, tale settore diverrà un elemento sempre più importante per l'economia nazionale, potendo oltretutto disporre di un patrimonio non solo naturale ma anche artistico e storico caratteristico di una civiltà occidentale che rappresenta un punto di riferimento mondiale.

L'Italia dovrebbe essere in grado di competere sul mercato internazionale con una sua offerta specifica, però anche lo Stato deve essere presente.

Entrando brevemente nel merito del provvedimento che proviene dal Senato, devo dire che esso è tutt'altro che meritevole di un giudizio disattento, in quanto nel complesso si tratta di un buon testo. A parte le questioni rimaste in sospeso e che affronteremo, dobbiamo sottolineare che viene riconosciuta e ribadita la personalità giuridica dell'Ente, per il quale è prevista l'autonomia statutaria e quella regolamentare che proiettano l'ENIT con

maggior nitidezza nel panorama degli strumenti dell'intervento pubblico nel settore della promozione turistica.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1 ritengo siano necessari maggiori chiarimenti circa l'autonomia dell'Ente in merito alla promozione e all'immagine turistica all'estero. Mi trovano concorde le norme concernenti le direttive emanate dal ministro del turismo e dello spettacolo (uno strumento di indirizzo e coordinamento che finora è stato scarsamente utilizzato), però credo che sarebbe opportuno trovare un precedente momento di intesa fra l'Ente e il ministro. Con questo non intendo certo porre quest'ultimo in una posizione subalterna però, considerato il riconoscimento dell'autonomia statutaria dell'Ente, mi pare necessario un accordo prima che venga emanata una direttiva vincolante.

Ritengo che anche l'articolo 2, relativo allo statuto dell'Ente, meriti qualche considerazione, in quanto non risulta specificato con che tipo di maggioranza si debba procedere all'approvazione dello statuto stesso, né se quest'ultima si debba raggiungere in prima o in seconda convocazione.

Non entro nel merito dell'articolo 3, relativo alle funzioni, anche se il suo contenuto, considerato in connessione a quello dell'articolo 6, a mio avviso pone questioni di un qualche spessore, talune addirittura di carattere costituzionale. Infatti, comprendo la differenziazione a proposito dell'attività promozionale svolta dall'ENIT nei paesi esteri, ma credo che al riguardo debbano essere ricordate le previsioni legislative degli articoli 4 e 56 del decreto presidenziale n. 616, le quali dettano sì norme comportamentali per le regioni allorché promuovono l'attività turistica all'estero, senza però attuare una distinzione tra i paesi che aderiscono alla Comunità europea e quelli che non ne fanno parte. È vero che nell'ambito comunitario si sta tentando di portare avanti una serie di norme che dovrebbero poi vincolare i paesi aderenti alla Comunità stessa, ma è certo che *in primis* dovranno essere tenuti in considerazione i

principi sanciti dalla nostra Costituzione. Ritengo, comunque, che i rilievi testé mossi alla formulazione dell'articolo 6 possano essere superati rivedendo la parte in cui si fa riferimento alle iniziative che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT.

Concordo con le disposizioni dell'articolo 8, cioè sul fatto che siano considerati organi dell'Ente l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori. Invece, qualche aggiustamento dovrà essere apportato agli articoli successivi, i quali specificano i compiti degli organi suddetti. Per esempio, vi sono taluni atti fondamentali che, a mio avviso, sarebbe opportuno sottrarre alla competenza del consiglio d'amministrazione, anche perché la loro efficacia si protrae sovente — come dimostra il regolamento organico per il personale — per un lungo periodo di tempo.

Per quanto riguarda la composizione dell'assemblea, la lettera e) dell'articolo 9 prevede la presenza di dodici esperti nominati dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Ebbene, il ministro Tognoli, che considero un uomo di grande esperienza a tutti i livelli...

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Purtroppo, non a livello turistico! Confesso di aver viaggiato assai poco, e quindi non ho acquisito un'esperienza specifica in questo settore.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Comunque, ciò che volevo evidenziarle è l'opportunità di specificare in base a quali criteri debbano essere individuati i dodici esperti nominati dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Avviandomi alla conclusione delle considerazioni relative all'articolato del disegno di legge in esame, credo che anche su altre questioni siano necessarie talune precisazioni, riferite, per esempio, al settore della promozione, nonché, come ho già sottolineato poc'anzi, alla composizione ed alle competenze degli organi del-

l'Ente: riguardo a quest'ultimo punto, torno a ribadire l'opportunità di una verifica fra i poteri e le competenze dell'assemblea rispetto a quelli del consiglio di amministrazione, soprattutto al fine di esaltare, in modo più opportuno, uno dei compiti più importanti dell'assemblea, vale a dire quello di orientamento dell'attività dell'ente.

Un elemento importante da inserire nel provvedimento ritengo sia quello del controllo finanziario. In Italia i controlli effettuati sono numerosi, ma quasi tutti a carattere preventivo; se la legge sulle autonomie sarà approvata saranno ridotti al minimo anche questo tipo di controlli. Quello che manca, però, è la verifica successiva sugli effetti e sui risultati raggiunti a fronte delle dotazioni finanziarie.

Poiché l'ENIT va nella direzione di attivare società che possono avere vita lunga per raggiungere gli obiettivi che si pone, ritengo che i revisori dei conti, in seguito ad un'opportuna professionalizzazione, oltre ad effettuare accertamenti sulla regolarità dei documenti contabili, dovrebbero poter formulare un giudizio sugli effetti raggiunti nell'opera di promozione turistica in relazione alle dotazioni finanziarie assicurate.

Desidero sottoporre all'attenzione del ministro un'altra questione che ritengo importante. Nel momento in cui si creano strumenti nuovi, attraverso la costituzione di società con i privati, si attivano le consulenze necessarie e si dilatano i servizi forniti, si corre il rischio di mortificare la struttura esistente in Italia e all'estero, nel senso di non utilizzarne appieno la professionalità.

Per quanto riguarda le delegazioni italiane all'estero, ritengo opportuna una razionalizzazione ed una ridefinizione delle aree geografiche nelle quali è necessario assicurare una nostra presenza più forte, perché aree fino a ieri non considerate appetibili sotto il profilo turistico, si stanno invece rivelando serbatoi di grande peso. Concludo qui la mia relazione, riservandomi nel prosieguo della discussione di approfondire alcuni aspetti più specifici.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ringrazio l'onorevole Balestracci per gli auguri e per la preziosa relazione svolta. Nel merito il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MILZIADE CAPRILI. La relazione del collega Balestracci è stata per molti aspetti problematica ed ha compiuto uno sforzo per raccogliere le questioni più rilevanti emerse nel corso del dibattito svoltosi in questi anni intorno alle vicende dell'ENIT; ha posto, inoltre, alcuni interrogativi sulla riforma che la Commissione sta esaminando. Ritengo che nel prosieguo della discussione avremo l'opportunità di entrare nel merito dei singoli articoli. In sede di discussione generale desidero affermare che il provvedimento di riordino al nostro esame francamente non mi convince appieno. Si tratta, forse, di una affermazione irrituale, perché questa proposta di legge è stata sostenuta al Senato da uno schieramento assai ampio; il gruppo comunista di questa Camera, invece, considera questo provvedimento non una dimostrazione di poco coraggio — come l'ha definita il relatore —, ma ritiene che esso si fermi a metà strada o quanto meno non ponga i presupposti indispensabili per risolvere alcune questioni fondamentali.

Non si tratta tanto di attribuire nuovi compiti ad un ente che ha a disposizione 55 miliardi da spendere, l'85 per cento dei quali destinati a coprire le spese generali, compresi gli stipendi dei dipendenti. Sono felice che il relatore non si sia soffermato su questo aspetto, ma sembra che il più interessante argomento di discussione sollevato da questo provvedimento sia la diminuzione degli stipendi dei dipendenti dell'ENIT all'estero. Ritengo che questo non avrà effetti rilevanti sul riordino della finanza dello Stato. A questo proposito, anzi, è legittimo chiedersi perché gli stipendi dei dipendenti dell'ICE e delle altre strutture del MAE

siano rimasti inalterati. Il rischio è che tutto il dibattito si concentri su questo.

Qualche tempo fa sono circolate notizie in merito ad una profonda ristrutturazione dell'ENIT; qualcuno ha ritenuto addirittura che fosse possibile eliminarlo e sostituirlo con la creazione di agenzie che avrebbero dovuto occuparsi delle grandi aree turistiche. Quello che stiamo affrontando oggi, invece, è semplicemente un riordino di portata limitata. La riforma del 1981 è naufragata dopo pochissimo tempo, non vorrei che dopo il provvedimento che ci accingiamo ad approvare all'ENIT tutto rimanesse come prima. Ricordo ai colleghi, infatti, che ci stiamo occupando di un ente che, anche se di piccole dimensioni, è l'organismo deputato a curare gli interessi turistici del nostro paese all'estero: questo è il compito che la proposta di legge al nostro esame continua ad attribuirgli.

La premessa indispensabile al riordino dell'ENIT è una riflessione sui mercati turistici internazionali. La proposta di legge di mia iniziativa, esaminata insieme al provvedimento approvato dal Senato, riproduce il testo di una proposta presentata dal gruppo comunista nella scorsa legislatura: se oggi si decidesse di approvarla, sarei il primo a non essere d'accordo, perché in 7-8 anni un settore dinamico come quello del turismo ha assistito ad enormi cambiamenti.

Credo che alcune norme contenute nella proposta di legge n. 1370 di cui sono primo firmatario, siano sbagliate e non riproponibili, considerati i mutamenti intervenuti e che stanno intervenendo nel mercato internazionale. È previsto nel provvedimento in esame un raccordo con la normativa europea?

Per poter varare una legge adeguata a livello europeo dovremmo prendere spunto da ciò che stanno facendo i paesi concorrenti, in particolare per ciò che concerne le sedi all'estero.

Da dati provenienti dal Ministero del turismo risulta che il settore sta perdendo posizioni sul mercato estero. Questo dato dovrebbe preoccuparci se è vero che il turismo è per il nostro paese un

grande affare (80 mila miliardi), come deve preoccuparci il fatto che tale comparto non sia stato preso in considerazione dalla legge di incentivazione della piccola e media impresa.

L'Ente nazionale per il turismo deve essere in grado di rimanere sul mercato, tanto più se consideriamo che non abbiamo quella rete di protezione rappresentata da grandi imprese: pensate che il nostro maggiore *tour operator*, l'Alpitour, a livello internazionale è solo al duecentesimo posto!

Fino ad ora, l'ENIT è stato in grado di svolgere con competitività i propri compiti? Senza voler togliere nulla alla professionalità dei singoli soggetti, posso dire che non lo è stato. Non si può parlare dell'ENIT senza sapere come funziona: basta andare a via Marghera per vedere impiegati sommersi dalle carte ma, a volte, si fanno spiacevoli esperienze all'estero, dove, in alcune delegazioni, il personale non conosce la lingua locale.

Come ci si orienta, ad esempio, in Inghilterra, per programmare le proprie vacanze? Che cosa si è fatto a Londra per promuovere il nostro turismo? Quali contatti sono stati presi? A quali fiere abbiamo partecipato?

Certamente il provvedimento in esame, dal punto di vista teorico cambia qualcosa, però dal punto di vista pratico rischia di impattare una realtà scarsamente modificabile.

Come può un Ente che gestisce 55 miliardi avere un'assemblea di 50 persone? So che l'Ente è andato avanti con un commissario *ad actum* e qualche volta *ad acta* perché le delibere non venivano attuate. Il testo in esame, all'articolo 9, prevede che l'assemblea dell'Ente sia composta, tra gli altri, dai presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano o da un loro delegato. Chi può essere questo delegato? Forse un assessore o un funzionario? È questo il modo in cui funziona e rischia di continuare a funzionare l'Ente nazionale per il turismo.

Inoltre, nel provvedimento non sono state introdotte « aperture » nei confronti

dei privati; mentre proprio l'attività turistica è quella nella quale il privato ha una funzione preponderante. Gli articoli che prevedono la consulenza, la collaborazione o la partecipazione di soggetti privati sono senz'altro insufficienti se consideriamo che l'ENIT dovrebbe rappresentare una sede di coordinamento dei soggetti che operano nel mercato turistico internazionale.

Altro problema è costituito dal coordinamento delle politiche turistiche. È un punto, questo, sul quale dovremmo riflettere approfonditamente. Così come necessitano di essere riconsiderati in modo più adeguato — se non nel provvedimento di legge almeno nel dibattito che stiamo svolgendo — due fatti importanti in tema di personale, vale a dire che dal 1919 al 1971 le carriere, all'interno dell'ENIT, risultano regolate tramite decreto del presidente e che l'Ente ha dovuto accogliere il personale di molti istituti disciolti. Quest'ultima realtà, in particolare, ha creato enormi problemi di riconversione e di professionalità, in quanto si trattava di soggetti che svolgevano un lavoro completamente diverso. Né va dimenticato che la mappa delle delegazioni ENIT all'estero risale, ormai, al periodo della *Belle époque*, per cui appare necessario ridisegnarla alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti nel settore del turismo.

Sempre in termini di dibattito generale, credo che una riflessione meritino anche i tempi di spesa dell'ENIT, in quanto, a mio avviso, essi non risultano più compatibili con le esigenze del mercato turistico. Inoltre, il fatto che il ministro possa esercitare un'attività di controllo sulle delibere, senza stabilire un termine per l'espressione del suo parere, in pratica significa il blocco dell'attività dell'ENIT, come ha dimostrato una recente vicenda di cui si è occupata la stessa Corte dell'Aja.

In materia di disposizioni riguardanti il personale, ritengo che l'articolo 20 della proposta di legge al nostro esame sia teoricamente valido. Infatti, sono convinto che debba essere disincentivata un'abitudine che ha sempre causato

molte spese dell'ENIT, vale a dire quella di essere assunti con l'intenzione di farsi trasferire all'estero, in modo da percepire una retribuzione assai più elevata. Da questo punto di vista, quindi, considero positivamente il secondo comma dell'articolo in questione, ma non vorrei che l'eccezione ivi prevista per la dirigenza degli uffici all'estero e per l'impiego di personale particolarmente qualificato finisca, nuovamente, per essere considerata non più tale, bensì una regola.

La legge di riforma dell'ENIT, a proposito della quale ho voluto svolgere qualche considerazione di carattere generale, va inquadrata in un contesto di valutazioni più ampie, relative soprattutto alle esperienze più significative dei paesi esteri nostri concorrenti, e ritengo che a fronte della dinamica del settore turistico debba avere un carattere sperimentale: i mutamenti del mercato internazionale sono tali e tanti da lasciare aperti spazi che consentano di accogliere eventuali, nuovi elementi, nonché correggere probabili errori.

In conclusione, a mio avviso, occorre approfondire i diversi aspetti tutt'ora rimasti aperti della riforma, varando, anche sulla base del lavoro fatto al Senato, una normativa realmente efficace, tale da rispondere opportunamente alle esigenze di un ente che, dal 1981 ad oggi, ha dovuto operare in una realtà travagliata, caratterizzata da mille problemi.

NICOLAMARIA SANESE. Desidero ringraziare il relatore, onorevole Balestracci, per essere riuscito a valorizzare il testo della proposta di legge licenziata dal Senato evidenziando, al tempo stesso, l'opportunità di dare soluzione a questioni di grande rilievo e serietà.

Poiché ho avuto modo di partecipare ai lavori che nel 1981 — mi riferisco, quindi, a meno di dieci anni fa — portarono alla riforma dell'ENIT, ricordo come allora si ritenne di aver prodotto un testo estremamente innovativo, tale da poter valere per un periodo piuttosto lungo ed in grado di risolvere quei problemi che oggi, anche se con qualche sottolineatura

diversa, sembrano invece avere la stessa natura, la stessa tipologia. Evidentemente, possono essere molteplici le ragioni a cui ricorrere per spiegare questo tipo di situazione. Sicuramente abbiamo compiuto qualche errore di impostazione, ma siamo di fronte ad una attività che, sotto il profilo economico e sociale, essendo strettamente connessa ai costumi, alle mode ed alla mentalità, subisce mutamenti anche radicali in tempi molto rapidi. È indispensabile tener conto di questa circostanza, altrimenti corriamo il rischio anche questa volta di creare strumenti che non riescono a durare a lungo, nonostante le buone intenzioni.

Condivido le osservazioni e l'impostazione che il collega Caprili ha dato al suo intervento, da parte mia, però, vorrei tentare di fornire un contributo che possa approdare a risultati concreti nel breve periodo.

L'ENIT fa oggi molta fatica a funzionare. Le ragioni sono diverse, ma ve ne sono due sostanziali che vengono prima delle altre. In primo luogo, occorre considerare che in meno di dieci anni si sono succeduti alla guida dell'Ente numerosi commissari, addirittura per singoli atti, come è stato ricordato; riuscire a convocare il consiglio o il comitato esecutivo in termini legali rappresenta una scommessa difficilmente vinta.

La seconda considerazione riguarda la situazione turistica attuale. Almeno da due anni stiamo vivendo una fase di passaggio, né si può sperare di risolvere i problemi soltanto grazie ai prossimi campionati mondiali di calcio. L'attività turistica italiana sta incontrando serie difficoltà. Approfitto di questa occasione per comunicare al ministro del turismo una notizia certamente non piacevole: la Thompson, il più grande *tour operator* inglese, ha cancellato dai suoi programmi alcune località italiane e, di conseguenza, ha ridotto drasticamente i posti in voli *charter* già prenotati verso il nostro paese; in particolare, da oggi ha cancellato la destinazione di Rimini.

Chi si intende di questi problemi, sa bene che la portata di questa decisione è

assai più grave del fatto in sé, perché significa che questa organizzazione ha cancellato dai suoi strumenti promozionali il nostro paese, che era presente solo con quelle specifiche località. Pertanto, non si pone un problema di sopravvivenza al secondo o al terzo posto, ma si corre addirittura il rischio di scomparire come meta turistica per quell'organizzazione. Indubbiamente il turismo non si muove soltanto attraverso i *tour operators*, ma questi in qualche modo danno il tono del mercato; questo vale particolarmente per l'Inghilterra, dove il turismo organizzato ha la prevalenza rispetto a quello individuale, come gli addetti ai lavori sanno bene.

Tale avvenimento è tanto più grave, se consideriamo che quest'anno non siamo in presenza di fenomeni ambientali negativi come quelli che hanno interessato la costa adriatica la scorsa estate.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, si pone come ineludibile l'esigenza di fornire risposte e segnali immediati; sarebbe un errore deprecabile quello di rinviare qualunque iniziativa in attesa di un disegno organico complessivo, perché ciò richiederebbe tempi lunghi e forse diversi passaggi tra le due Camere.

Vi è, poi, un'altro fatto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione che può rappresentare un'occasione favorevole per avviare una riforma: proprio in questa settimana si insedieranno le nuove giunte nelle regioni a statuto ordinario dove si è votato lo scorso 6 maggio. L'azione dei nuovi amministratori sarà condizionata anche dalle risposte e dagli strumenti che il Parlamento sarà capace di elaborare.

Tutte queste ragioni, quindi, ci spingono ad un intervento urgente e sollecito per mettere l'ENIT in condizioni di svolgere la sua funzione. D'altra parte, è anche vero che è indispensabile affrontare la tematica in maniera più ampia, visto che i problemi non trovano soluzioni soddisfacenti e compiute nel testo che ci è pervenuto dal Senato. Questa seconda problematica, tuttavia, può essere affrontata in un'altra sede: quella più appro-

priata ci sembra proprio la ridiscussione della legge-quadro, la n. 217 del 1983, che verrà presto alla nostra attenzione.

In questo modo offriamo una risposta significativa alle nuove amministrazioni regionali, ma soprattutto al mondo imprenditoriale e del lavoro che da questo segmento produttivo traggono risorse di non poco conto; inviamo, altresì, un segnale di fiducia agli stessi operatori dell'Ente e in qualche modo di sprone ad iniziare una fase nuova, più efficace e ricca di risultati. Possiamo anche mandare una risposta a quanto ha affermato qualche settimana fa il maggiore esponente di un partito di Governo, quello repubblicano, che ha proposto la soppressione dell'ENIT. Negli ultimi tempi sono stati trasmessi, infatti, segnali contraddittori, che hanno avuto l'esito di impantanare ancora di più la gestione dell'Ente, ne hanno irrigidito la struttura e non hanno certamente favorito l'avvio di stagioni diverse.

La mia proposta concreta è di cercare di esaminare con la maggiore rapidità possibile il testo al nostro esame, che porta alcuni utili contributi, anche se lascia aperte alcune questioni e non ne risolve altre in modo soddisfacente. L'articolo 3, relativo alle funzioni dell'ENIT, per esempio, è di gran lunga migliorativo rispetto alla legge attuale, costituisce un passo in avanti poiché affronta la questione in modo organico, definisce le diverse funzioni in modo più preciso e rappresenta un orizzonte nell'ambito del quale, se la dirigenza vorrà, potrà operare in modo più adeguato.

L'articolo 6, invece, che riguarda i rapporti con le regioni, a mio parere non è convincente perché, ancora una volta, « pesta l'acqua nel mortaio ».

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questo articolo va collegato con le previsioni contenute nell'articolo 7, che introducono un'innovazione rilevante. Quello dell'articolo 6, in effetti, è un vecchio testo già presentato a suo tempo al Senato, mentre gli elementi più importanti di innovazione — lo ripeto —

sono contenuti in particolare nel secondo comma dell'articolo 7.

NICOLA SANESE. Ringrazio il ministro per la particolare attenzione con cui sta seguendo il dibattito. Per il momento mi sto riferendo ad alcuni articoli a titolo di esempio. Vi sono, ripeto, alcuni elementi pervenuti dal Senato estremamente positivi, altri meno ed altri ancora del tutto contraddittori. Alla fine della mia esposizione intendo avanzare una proposta concreta.

Per quanto riguarda l'articolo 6, mi domando se valga la pena di introdurre disposizioni che non prevedono nulla di nuovo, in quanto la legge n. 217 del 1983 ha già istituito un organismo di coordinamento con le regioni.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Però tutte le competenze sono state attribuite alla conferenza Stato-regioni e non esiste più un coordinamento con gli assessori regionali.

NICOLAMARIA SANESE. Su questo punto dovremmo riflettere, perché mi sembra inutile e demagogico continuare a prevedere norme di questo tipo nella situazione attuale. In altre parole, approviamo articoli inattuabili: facciamo riferimento ad una legge « tramontata » (la legge n. 616 del 1977) e superata dalla citata legge n. 217.

Inoltre, faccio notare ai colleghi che l'articolo 7 del provvedimento, al comma 4, stabilisce che i programmi esecutivi annuali sono deliberati entro il 30 marzo: per essere precisi, marzo ha 31 giorni!

L'articolo 8, invece, rappresenta senz'altro un contributo positivo, anche se per un reale raccordo con la legge-quadro che seguirà la riforma dell'Ente, dovrà essere rivisto.

L'articolo 20, poi, contiene una norma innovativa, in quanto prevede l'assunzione di personale di cittadinanza non italiana oppure di cittadinanza italiana ma residente all'estero da almeno tre anni. Si tratta di una soluzione sicuramente vantaggiosa per l'Ente, per il turi-

simo italiano all'estero e per le finanze dello Stato. Comunque, manca un riferimento alla conoscenza delle lingue.

È in corso presso questa Commissione una indagine conoscitiva che ci consentirà di acquisire ulteriori elementi sul settore del turismo, però vi è la necessità di approvare al più presto il provvedimento in esame. Pertanto, ritengo che dovremmo cercare di lavorare in maniera sollecita, tentando di non discostarci troppo dall'impostazione del testo in esame. Alcuni aspetti devono essere migliorati, ma credo che ciò non rappresenti un grosso ostacolo. Se riuscissimo ad approvare il provvedimento in due o tre settimane, il Senato potrà concluderne definitivamente l'iter entro il mese di luglio, così sarà possibile instaurare subito un rapporto corretto con i nuovi amministratori regionali.

Un dibattito più allargato sulla tematica del turismo potrà essere affrontato in sede di esame del disegno di legge, già preannunciato dal Governo, di riforma della legge n. 217 del 1983. In quella sede potremo raccogliere le osservazioni del relatore e analizzare tutte quelle questioni che rischierrebbero in questa occasione di trovare solo una risposta parziale.

Nel frattempo è bene che l'Ente continui ad operare utilizzando le risorse di cui dispone cercando, ad esempio, nuovi mercati nei paesi dell'Est.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ringrazio il presidente per aver consentito un avvio sollecito dell'esame di questo provvedimento, che al Senato è rimasto per lungo tempo in Commissione.

Mi riservo di intervenire dopo la chiusura della discussione sulle linee generali con una replica ampia e completa, però desidero fare alcune rapide osservazioni sui temi che i colleghi hanno sottolineato.

Innanzitutto desidero precisare che il Governo si è presentato al Senato con un atteggiamento aperto e disponibile ad assecondare una riforma profonda e radicale dell'ENIT, ma anche disposto ad ac-

mettere il risultato di un compromesso tra le diverse posizioni emerse nel corso del lunghissimo dibattito. È stata seguita questa seconda strada ed io stesso ho insistito affinché il titolo della legge fosse « Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo » e non « Nuovo ordinamento... ». L'opinione del Governo è che il testo in esame contenga, ovviamente, norme nuove rispetto al precedente provvedimento di legge, comunque non tali da mutarne radicalmente il contenuto.

Nel ribadire in questa sede l'atteggiamento di apertura manifestato di fronte alla Commissione del Senato, desidero, altresì, dichiarare la mia disponibilità ad avviare, qualora sia ritenuto opportuno, una modifica più profonda e radicale di questo testo di legge, pur ricordando che, sovente, « il meglio è nemico del buono » (una valutazione espressa anche dall'onorevole Sanese nel corso del suo intervento).

Le cause del non efficiente funzionamento dell'Ente vanno individuate non solo nella sua struttura antiquata e nelle sedi istituite — come rilevato dall'onorevole Caprili — addirittura nel periodo della *Belle époque*, ma anche nelle considerazioni di carattere generale — lucidamente esposte dal relatore, onorevole Balestracci — e nel fatto che il consiglio d'amministrazione, in pratica, non è stato in grado di deliberare. È stato ricordato, poc'anzi, come si sia dovuto ricorrere alla nomina di commissari *ad acta* per poter apportare variazioni al bilancio dell'Ente; da parte mia aggiungo che anche l'ultima riunione del consiglio d'amministrazione non ha potuto aver luogo a causa del mancato raggiungimento del prescritto numero legale. Allo stato delle cose, pertanto, l'Ente non è in grado di assumere alcuna delibera. Finora ho evitato di prendere in considerazione l'ipotesi del commissariamento, ma se la situazione attuale dovesse permanere a lungo, sarebbe inevitabile il ricorso a questo strumento, così da consentire, almeno, lo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione.

Desidero sottolineare quest'ultimo aspetto, in quanto non può considerarsi secondario, a mio avviso, e comunque può confortare la tesi di chi ritiene che sia bene procedere speditamente in una direzione o nell'altra. Da questo punto di vista, voglio comunque ribadire il mio atteggiamento di apertura verso le soluzioni ed i tempi che dovessero essere eventualmente individuati.

Riservandomi di intervenire più ampiamente in sede di replica, avviandomi alla conclusione di questo mio breve intervento voglio evidenziare, non certo per rendere più ottimistica la valutazione delle prospettive del turismo italiano, che il momento difficile che stiamo attraversando non riguarda soltanto il nostro paese, ma tutti quelli che appartengono alla Comunità economica europea...

MILZIADE CAPRILI. Noi l'abbiamo anticipato!

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mentre in Spagna, per esempio, fino a poco tempo fa il turismo risultava in continua ascesa, oggi che questo settore ha raggiunto una certa « maturità », si riscontrano problemi analoghi ai nostri. Ripeto, la fase negativa attualmente in atto è più o meno comune in tutta Europa, anche se è onesto ricordare come la Francia, per esempio, sia riuscita a mutarla, grazie ad una politica estremamente intelligente e moderna, la quale ha puntato su aspetti culturali e su forme avanzate di turismo che i paesi europei sono senz'altro in grado di offrire.

Nel ribadire, quindi, che le prospettive del nostro turismo non appaiono legate soltanto ad una politica in grado di incentivarlo nel modo più opportuno, poiché anche noi risuliamo coinvolti in una tendenza più generale che riguarda la Comunità nel suo complesso, voglio comunque sottolineare che le nostre risorse sono tali e tante che se non le valorizzassimo appieno commetteremmo un errore gravissimo. Da questo punto di vista, dunque, è giunto il momento di dare im-

pulso, anche da parte dello Stato, ad una vera e propria politica del turismo, una politica che finora si è basata sull'iniziativa dei singoli imprenditori italiani, soprattutto piccoli e medi.

Avviandomi alla conclusione, mi auguro che quanto prima possa essere licenziato dal Parlamento il disegno di legge di riforma della legge-quadro sul turismo, che la prossima settimana trasmetterò all'esame del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Auspicando che il disegno di legge di riforma della legge-quadro sul turismo possa essere presentato presso la Camera dei deputati, in modo da saldarsi alla discussione iniziata dalla Commissione attività produttive sulle problematiche relative al turismo, desidero associarmi agli auguri che l'onorevole Balestracci ha rivolto al ministro Tognoli, avendo da poco assunto la guida del dicastero del turismo e dello spettacolo. Aggiungo che seguiamo con particolare attenzione il suo lavoro, avendo coscienza del fatto che il settore del turismo, nonostante alcuni rituali omaggi, in effetti, negli ultimi anni, non è stato oggetto di un'adeguata politica di sostegno.

A mio avviso, si tratta di individuare il modo che ci consenta di passare da una condizione di rendita ad una di produttività, dopo esserci illusi che il patrimonio turistico fosse di per sé sufficiente a garantirci un flusso continuo di presenze straniere. Ci troviamo, invece, a constatare la presenza di nuovi attori sulla scena mondiale, i quali mettono in discussione una situazione che credevamo consolidata. Da questo punto di vista, le critiche rivolte all'ENIT, al quale intendiamo dare un nuovo ordinamento, credo che in parte siano motivate anche dalla necessità di conquistare nuovi mercati, uscendo da una condizione che poc'anzi ho definito di rendita.

Al fine di facilitare anche i lavori del ministro, onorevole Tognoli, rinvio il se-

guito della discussione delle abbinare proposte di legge ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 aprile 1990.

Avverto che l'onorevole Salerno ha prospettato l'esigenza di aggiornare a domani lo svolgimento della relazione su questo provvedimento. Pertanto, rinvio la discussione del disegno di legge alla seduta della Commissione in sede legislativa già convocata per domani 7 giugno 1990, alle ore 16.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 25 giugno 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO